



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1196 SEDUTA DEL 24/11/2025

OGGETTO: “Norme per l’attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”. Adozione.

		PRESENZE
Proietti Stefania	Presidente della Giunta	Presente
Bori Tommaso	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barcaioli Fabio	Componente della Giunta	Presente
De Luca Thomas	Componente della Giunta	Presente
De Rebotti Francesco	Componente della Giunta	Presente
Meloni Simona	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Stefania Proietti**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L’atto si compone di 19 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Francesco De Rebotti avente ad oggetto: "Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto della relazione tecnico-finanziaria contenente il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge, di cui all'articolo 46, comma 3 della l.r. n. 13/2000, come modificata con l.r. n. 9/2022;

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo, prot. n. 224109 del 17 novembre 2025 con la quale si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 14 novembre 2025, ha espresso parere favorevole sulla proposta ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale;

Preso atto del parere favorevole espresso dal CAL con deliberazione n. 21 del 1° ottobre 2025;

Ritenuto di provvedere all'adozione del citato disegno di legge, corredata dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e la relazione che lo accompagna, dando atto che la Presidente lo presenterà per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea Legislativa;
 - 2) di indicare l'Assessore Francesco De Rebotti di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.
-

Oggetto: “Norme per l’attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”. Adozione.

R E L A Z I O N E

Con la L.R. 14 giugno 1994, n. 17: “Norme per l’attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea” sono stati recepiti i principi stabiliti dalla Legge quadro n. 21/1992 in materia di trasporto pubblico non di linea effettuato con autovetture fino a nove posti, natanti, motocarrozze e veicoli a trazione animale. Nello specifico, per dare operatività alle norme nazionali, si è provveduto, tra l’altro, a:

- istituire il ruolo regionale dei conducenti di veicoli e natanti presso le Camere di Commercio di Perugia e Terni;
- regolamentare l’iscrizione al suddetto ruolo prevedendo un esame di idoneità sostenuto davanti alle Commissioni provinciali di Perugia e di Terni;
- stabilire i requisiti per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.

Il presente disegno di legge nasce dall’esigenza di adeguare tali disposizioni normative regionali ai numerosi aggiornamenti della legge nazionale di riferimento 15 gennaio 1992, n. 21 e alle mutate esigenze rappresentate dagli operatori del settore, andando ad abrogare e sostituire integralmente la legge regionale 14 giugno 1994, n. 17: “Norme per l’attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea”.

Inoltre, è necessario anche ridefinire i requisiti per richiedere l’iscrizione al ruolo regionale tenendo conto della sentenza n. 183 del 29 ottobre 2024 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera i) della L.R. n. 17/1994 che prevedeva, tra questi, la residenza in uno dei comuni dell’Umbria.

Infine, su richiesta anche delle stesse associazioni di categoria, si ritiene necessario introdurre dei requisiti morali più stringenti non consentendo l’iscrizione al ruolo in presenza di particolari reati particolarmente configgenti con la natura della professione oggetto della presente legge, a tutela degli utenti del servizio.

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 923 del 18 settembre 2025, ha preadottato il presente disegno di legge al fine di effettuare tutte le forme di concertazione necessarie e utili per pervenire alla sua definitiva approvazione.

Il testo preadottato è stato trasmesso al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) per il parere di cui all’art. 3, comma 5, della l.r. 20/2008; il CAL, con deliberazione n. 21 del 1° ottobre 2025 ha espresso il proprio parere favorevole.

È necessario evidenziare che in sede di concertazione si è valutato di integrare i requisiti morali di cui all’articolo 5, comma 1, per richiedere l’iscrizione al ruolo dei conducenti inserendo, fra questi, l’assenza di condanne complessivamente superiori ad un anno per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, si è ritenuto opportuno accogliere la richiesta delle associazioni di categoria di consentire la presentazione di una nuova domanda di iscrizione al ruolo trascorso un periodo di almeno tre anni dal provvedimento di revoca di precedenti autorizzazioni o licenze.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il testo, inoltre, è stato sottoposto all'esame del Comitato legislativo, per il prescritto parere, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale, il quale ha ritenuto esprimersi in senso favorevole alla sua approvazione nella seduta del 14 novembre 2025.

Il disegno di legge si compone di 13 articoli come di seguito descritti.

L'articolo 1 (Finalità) definisce la finalità del disegno di legge che, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dà attuazione a quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Questo articolo, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio regionale.

L'articolo 2 (Regolamenti comunali) ripropone sostanzialmente il contenuto dell'art. 1 della legge regionale n. 17/1994 vigente, prevedendo l'adozione da parte dei comuni, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 21/1992, di regolamenti che disciplinano i servizi di noleggio con conducente tenendo conto dei criteri stabiliti ai commi 1 e 2. Rispetto al testo vigente è stato aggiunto, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b) della L. n. 21/1992, come modificato dall'art. 1, c. 170 della L. 124/2017, il velocipede all'elenco dei mezzi di trasporto oggetto di NCC che costituiscono autoservizi pubblici non di linea disciplinati dalla presente legge. Inoltre, i comuni dovranno aggiornare il regolamento tenendo conto anche delle disposizioni di cui all'art. 5-bis della L. n. 21/1992.

I comuni esercitano le funzioni amministrative oggetto di questo articolo ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e quindi la copertura finanziaria viene rinvenuta nelle entrate proprie dell'Ente locale medesimo.

Pertanto, tutte le disposizioni dell'articolo in oggetto sono di natura esclusivamente ordinamentale e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 (Commissione provinciale per la formazione e la conservazione del ruolo) ripropone il contenuto dell'art. 4 della L.R. n. 17/1994 delegando alle Province il compito di costituire la Commissione prevista dall'articolo 6, comma 3, della l. 21/1992 allo scopo di accettare i requisiti di idoneità all'iscrizione nel ruolo regionale dei conducenti. In particolare, l'articolo definisce le funzioni, la composizione e la durata delle nomine dei componenti delle commissioni provinciali. Rispetto alla normativa vigente, l'articolo proposto:

- prevede come Presidente un dirigente della provincia competente in materia di trasporti o suo delegato;
- non prevede più la presenza del rappresentante dell'Unione Province italiane in quanto si ritiene sufficiente la presenza del dirigente della provincia competente in materia di trasporti in rappresentanza di tale categoria di enti;
- l'esperto nautico è convocato solamente qualora fosse necessario accettare l'idoneità all'iscrizione alla sezione "conducenti di natanti";
- prevede l'individuazione di un supplente in corrispondenza di ciascun componente effettivo;
- collega la nomina e la durata della Commissione a quella della carica del Presidente della provincia, quindi quattro anni, anziché, come previsto dalla vigente legge regionale, a quella del Consiglio Provinciale che, in conseguenza della riforma delle province di cui alla Legge n. 56/2014, dura in carica solo due anni.

Inoltre, l'articolo prevede, al comma 8, il rimborso alle Province delle spese sostenute per il funzionamento di dette Commissioni con modalità e criteri da stabilire dalla Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tale disposizione determina un onere a carico del bilancio regionale a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute che verranno rendicontate dalle province. Tale onere viene stimato in una spesa massima di € 5.040,00 annui.

Per la quantificazione di tale onere si rinvia alla metodologia e agli elementi considerati riportati nella relazione tecnico-finanziaria.

L'articolo 4 (Istituzione del ruolo regionale dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea) istituisce il ruolo regionale dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea presso la Camera di Commercio dell'Umbria. Al comma 2 sono elencate le varie sezioni del ruolo regionale, tra queste, rispetto al vigente art. 5 della L.R. n. 17/1994, è stato aggiunto, per le motivazioni già illustrate all'articolo 2, la sezione “*Conducenti di velocipedi*”. Inoltre, in conseguenza dell'accorpamento delle Camere di Commercio di Perugia e Terni nella Camera di Commercio dell'Umbria, è prevista l'istituzione di un unico ruolo regionale in sostituzione degli attuali ruoli provinciali.

Come normato al comma 4, la Camera di Commercio dell'Umbria nell'espletamento delle funzioni in tale ambito, sostiene oneri la cui copertura finanziaria è garantita dalle entrate derivanti dai diritti di segreteria corrisposti a suo favore ai sensi della L. 49/1978.

Al comma 5 è prevista l'iscrizione di diritto nel nuovo ruolo unico regionale dei soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo regionale di cui al comma 1, risultino già iscritti ai ruoli di cui all'articolo 5 della l.r. 17/1994.

Pertanto, le disposizioni dell'articolo in oggetto sono di natura esclusivamente ordinamentale e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5 (Requisiti per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea) stabilisce i requisiti professionali e morali per l'iscrizione al ruolo. Oltre a confermare i requisiti già previsti dalla norma vigente, art. 4 della L.R. n. 17/1994, relativi all'assolvimento dell'obbligo scolastico, al possesso dei titoli professionali previsti dalla vigente normativa per i conducenti di autovetture e motocarrozze e per i conducenti di natanti, non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi e non essere sottoposti a misure interdittive previste dalla normativa antimafia, sono stati introdotti requisiti morali più stringenti non consentendo l'iscrizione al ruolo anche in presenza di condanne per reati specifici, quali:

- non aver subito condanne definitive a un anno o più di reclusione per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio, o per reati legati al traffico di stupefacenti;
- non aver subito condanne definitive a più di un anno di reclusione per guida in stato di ebbrezza;
- non aver subito condanne per reati legati allo sfruttamento della prostituzione né condanne definitive a un anno o più per reati quali: lesioni personali, violenza sessuale e atti sessuali con minorenni.

In generale, questi requisiti mirano ad escludere persone con precedenti penali gravi o legati a reati specifici che potrebbero compromettere l'integrità, l'affidabilità o l'idoneità a svolgere i servizi oggetto della presente legge.

Inoltre, rispetto al requisito dell'assenza di provvedimenti di revoca di precedenti autorizzazioni o licenze già previsto dalla vigente normativa, al comma 1, lett. I) del presente articolo del disegno di legge è stata riconosciuta la possibilità, come sopra specificato, di presentare una nuova domanda di iscrizione al ruolo trascorso un periodo di almeno tre anni dal provvedimento di revoca.

Infine, è stata recepita la sentenza n. 183 del 29 ottobre 2024 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera i) della L.R. n. 17/1994 che

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

prevedeva, tra i requisiti, la residenza in uno dei comuni dell’Umbria da parte dei richiedenti l’iscrizione al ruolo. Pertanto, tale requisito non è previsto nel presente disegno di legge.

Tali disposizioni sono di natura esclusivamente ordinamentale e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

L’articolo 6 (Modalità per l’iscrizione nel ruolo) ripropone, con alcune modifiche, il contenuto dell’articolo 7 della L.R. n. 17/1994. In particolare, la norma prevede che il candidato deve presentare un’apposita domanda alla commissione provinciale per l’iscrizione al ruolo. La domanda deve includere:

- l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti;
- l’eventuale indicazione dell’idoneità alla conduzione di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea già rilasciata da altre regioni, al fine di sostenere l’esame integrativo previsto dall’articolo 7, comma 2, del presente disegno di legge.

Tali disposizioni sono di natura esclusivamente ordinamentale e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

L’articolo 7 (Materie d’esame) definisce, come già l’art. 8 della L.R. n. 17/1994, le modalità di svolgimento e le materie oggetto dell’esame di cui all’art. 6. Rispetto alla vigente normativa, è stata introdotta, al comma 2, la possibilità, per i candidati che già possiedono l’idoneità alla conduzione di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea rilasciata da altre regioni, di sostenere l’esame esclusivamente sulle materie indicate alla lettera a) del comma 1), vale a dire sulle nozioni di geografia fisica e stradale dell’Umbria e delle regioni limitrofe, nonché sulla toponomastica della regione Umbria.

Tali disposizioni sono di natura esclusivamente ordinamentale e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

L’articolo 8 (Calendario unico regionale degli esami) introduce e disciplina il calendario unico regionale degli esami di idoneità di cui all’art. 6 al fine di recepire quanto disposto dall’art. 6, comma 3 della L. n. 21/1992, come modificato dall’art. 3, comma 9, lett. b) del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, che prevede una “cadenza almeno mensile” degli esami per l’iscrizione a ruolo.

In considerazione dell’entità delle domande di iscrizione al ruolo presentate alle Commissioni provinciali nel corso degli ultimi anni, si ritiene più che sufficiente garantire la cadenza mensile a livello regionale, prevedendo, quindi, un calendario unico delle sessioni di esame concordato fra le due province con criteri e modalità da definire con atto di Giunta regionale. Nel medesimo atto la Giunta potrebbe anche indicare un numero minimo di candidati per lo svolgimento della sessione di esame.

Tali disposizioni sono di natura esclusivamente ordinamentale e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

L’articolo 9 (Sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione e della licenza) ripropone il contenuto dell’art 9 della L.R. n. 17/1994 con le modifiche necessarie per equiparare i periodi di sospensione e l’eventuale successiva revoca dell’autorizzazione e della licenza a quelli previsti dall’art. 11-bis della L. n. 21/1992 per la sospensione e la cancellazione dal ruolo. Nello specifico, il comma 3 stabilisce che i Comuni procedono alla sospensione della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente per la durata di:

- a) un mese alla prima inosservanza;
- b) due mesi alla seconda inosservanza;
- c) tre mesi alla terza inosservanza.

Alla quarta inosservanza i Comuni dispongono la revoca della licenza o dell’autorizzazione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I comuni esercitano le suddette funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e quindi la copertura finanziaria viene rinvenuta nelle entrate propria dell'Ente locale medesimo;
Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 10 (*Sanzioni amministrative per il servizio di taxi*) ripropone il contenuto dell'art. 10 della L.R. n. 17/1994 e prevede la sospensione dal servizio per trenta giorni nel caso di inosservanza, da parte del titolare della licenza di taxi o del suo sostituto, di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 della l. 21/1992, ovvero l'obbligatorietà del servizio di taxi all'interno del comune che ha rilasciato la licenza.

I comuni esercitano le suddette funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e quindi la copertura finanziaria viene rinvenuta nelle entrate propria dell'Ente locale medesimo.
Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 11 (*Norma finanziaria*) individua la copertura finanziaria agli oneri di cui all'articolo 3, comma 8, secondo quanto relazionato in dettaglio nella relazione tecnico-finanziaria a cui si rinvia.

L'articolo 12 (*Norma transitoria*) prevede che i comuni debbano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adeguare i regolamenti approvati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17.

I comuni esercitano le suddette funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e quindi la copertura finanziaria viene rinvenuta nelle entrate propria dell'Ente locale medesimo.

Tale disposizione è di natura esclusivamente ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 13 (*Abrogazione*) prevede la completa abrogazione della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17. Per l'articolo 4 l'abrogazione avrà efficacia in seguito alla costituzione della commissione provinciale di cui all'articolo 3 della presente legge.

Tale disposizione è di natura esclusivamente ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Come esplicitamente riportato nella Relazione illustrativa, **le disposizioni contenute nel presente disegno di legge da cui derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale sono quelle contenute all'articolo 3 comma 8.**

L'articolo 3, comma 8 dispone il rimborso a carico della Regione, a favore delle amministrazioni provinciali, delle spese sostenute dalle stesse per il funzionamento delle Commissioni individuate al medesimo articolo 3.

Come disciplinato al comma 8, tale rimborso avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 2 lettera b) della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).

Con tale norma, la Regione, in attuazione delle disposizioni statali di contenimento della spesa, ha stabilito in euro 30,00 a seduta giornaliera, l'importo massimo del gettone di presenza spettante a ciascun membro delle commissioni.

L'onere previsto dalla disposizione in oggetto viene pertanto stimato tenendo conto dei seguenti parametri:

- gettone di presenza giornaliero ammontante ad euro 30,00 ai sensi dell'articolo 9, comma 2 lettera b) della l.r. n. 4/2011;
- numero dei membri esterni componenti le Commissioni in oggetto, individuate ai sensi dell'art. 3, commi 2, 3, 4 e 8 del presente DDL, pari a n. 7;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- numero di sedute giornaliere annue. Il numero delle sedute non è preventivamente quantificabile con certezza. Tenendo conto però di quanto disposto all'articolo 8, comma 1 (*almeno una sessione di esame in ciascun mese*) e stimando che teoricamente ogni sessione di esame potrebbe richiedere una preventiva seduta per le attività istruttorie preliminari, si ritiene di stimare in ciascun anno un numero massimo di 24 sedute giornaliere.

Sulla base di tali elementi, si prevede una spesa massima complessiva annua a carico del bilancio regionale di euro 5.040,00 (24 x 7 x €30). Il rimborso verrà comunque effettuato sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate dalle Province.

L'onere finanziario derivante dalla disposizione in oggetto assume **il carattere di spesa ricorrente, obbligatoria e non derogabile** a carico del bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio 2026.

La copertura finanziaria di tale spesa per gli esercizi 2026 e 2027 viene assicurata, pertanto, da una corrispondente riduzione del Fondo di riserva per spese obbligatorie di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 118/2011.

L'articolo 11 “Norma finanziaria” assicura, mediante l'individuazione della copertura finanziaria, il finanziamento degli oneri derivanti da quanto disposto all'articolo 3 comma 8 del presente DDL (*rimborso spese commissioni*).

Più in particolare:

- il **comma 1** prevede che la spesa annua autorizzata all'articolo 3, comma 8 del presente DDL, di carattere ricorrente, obbligatoria e non derogabile, stimata nell'importo massimo di euro 5.040,00, a decorrere dall'anno 2026, viene imputata alla Missione 10, Programma 02, Titolo 1 al capitolo di spesa 03126_S *“Contributo regionale agli enti locali nelle spese di funzionamento per l'esercizio della delega in materia di servizi pubblici di trasporto regionale artt. 18 e 19 della l.r. 18.11.1998, n. 37”*, già previsto per il finanziamento dell'abroganda legge regionale n.17/2004, integrando nella sua descrizione il riferimento all'articolo 3 comma 8 della presente legge.

- il **comma 2** prevede che al finanziamento per gli esercizi 2026 e 2027 della spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante utilizzo di pari importo del *“Fondo di riserva per le spese obbligatorie”* previsto alla Missione 20, Programma 01, Titolo 1, capitolo 06100_S *“Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.”*

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DDL

Norma DDL	Tipologia Attività/Intervento	Entrata/Spesa	Morfologia	Natura	ONERE FINANZIARIO			SALDO NETTO DA FINANZIARE			COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALE			
					c=corrente k=capitale	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
art. 3, c. 8	Rimborso spese Commissioni provinciali	S	ricorrente obbligatoria	c	-	5.040,00	5.040,00	-	5.040,00	5.040,00	-	MISSIONE 10, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 10, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	
art. 11, c.2	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine	S	ricorrente obbligatoria	c	-	-	-	-	-	5.040,00	- 5.040,00	MISSIONE 20, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 20, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	
	Totale oneri finanziari DDL				-	5.040,00	5.040,00	-	5.040,00	5.040,00	-			
	Totale riduzioni di spesa a copertura								- 5.040,00	- 5.040,00				
	Saldo netto								-	-				

Disegno di legge: “Norme per l’attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”.

**Art. 1
(Finalità)**

1. La presente legge detta norme in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, in armonia con i principi costituzionali, nel rispetto delle competenze statali e in attuazione di quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

**Art. 2
(Regolamenti comunali)**

1. I comuni disciplinano con propri regolamenti il servizio di taxi con autovettura, motocarrozetta e veicoli a trazione animale e per il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozetta, velocipede e veicoli a trazione animale in conformità a quanto previsto dall’articolo 5 e dall’articolo 5-bis della l. 21/1992, tenuto conto:

- a) dell’entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nei vari nuclei dipendenti;
- b) della distanza del comune e delle frazioni del capoluogo di provincia della più vicina stazione ferroviaria, nonché della distanza delle frazioni tra di loro e dal comune centro;
- c) della frequenza, della destinazione, nonché della capienza dei mezzi di trasporto pubblico;
- d) dei servizi effettuati dalle ferrovie dello Stato e dalle ferrovie commissariali governative e dagli autoservizi di linea nel territorio comunale;
- e) delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali, che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. I comuni predispongono i regolamenti comunali per il servizio di taxi con natanti e per il servizio di noleggio di natanti con conducenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della l. 21/1992, tenuto conto:

- a) della frequenza dei servizi pubblici di linea effettuati nei territori comunali;
- b) della domanda dell'utenza e della capienza dei mezzi di trasporto pubblico;
- c) della disponibilità di strutture di attracco;
- d) della competenza dell'Amministrazione della navigazione interna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione).

Art. 3**(Commissione provinciale per la formazione e la conservazione del ruolo)**

1. Ciascuna provincia costituisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l. 21/1992, la commissione provinciale per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'articolo 4, la quale:

- a) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione nel ruolo e procede all'accertamento dei requisiti indicati all'articolo 5;
- b) verifica, alla scadenza di ogni quinquennio, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, nei soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 4;
- c) accerta, mediante apposito esame, l'idoneità professionale dei candidati;
- d) redige l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione nel ruolo e lo trasmette alla Camera di Commercio dell'Umbria.

2. La commissione provinciale è composta da:

- a) un dirigente della provincia competente in materia di trasporti, o suo delegato, che la presiede;
- b) un rappresentante della Camera di Commercio dell'Umbria;
- c) un rappresentante degli uffici della Motorizzazione civile territorialmente competenti;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- e) un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;
 - f) tre esperti in discipline giuridiche ed amministrative designati dalle Associazioni: FITA - CNA; Confartigianato - Trasporti e Lega cooperative;
 - g) un esperto nel settore nautico designato dalla provincia che partecipa ai lavori della commissione qualora sia necessario accertare l'idoneità all'iscrizione alla sezione "conducenti di natanti";
3. In corrispondenza di ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle attività della commissione in assenza del titolare.
4. I componenti della commissione durano in carica per la durata del mandato del Presidente della provincia e possono essere sostituiti in ogni momento per iniziativa dell'ente e dell'associazione che li ha designati.
5. In sede di prima applicazione la commissione è costituita entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In via ordinaria la commissione è costituita entro quarantacinque giorni dall'elezione del Presidente della provincia.
6. Fino alla costituzione della predetta commissione nei termini di cui al comma 5, rimane in funzione la commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea).
7. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della provincia.
8. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto criteri e modalità per il rimborso alle province delle spese sostenute per il funzionamento delle commissioni nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 2 lettera b) della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 4

(Istituzione del ruolo regionale dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea)

1. È istituito presso la Camera di Commercio dell'Umbria ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l. 21/1992, il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.
2. Il ruolo si articola nelle seguenti sezioni:
 - a) conducenti di autovetture;
 - b) conducenti di motocarrozze;
 - c) conducenti di natanti;
 - d) conducenti di veicoli a trazione animale;
 - e) conducenti di velocipedi.
3. È ammessa l'iscrizione in più sezioni del ruolo.
4. L'iscrizione a ruolo è subordinata al pagamento a favore della Camera di Commercio dell'Umbria dei diritti di segreteria di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973 (Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49.
5. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo regionale di cui al comma 1, risultino già iscritti ai ruoli di cui all'articolo 5 della l.r. 17/1994 sono iscritti di diritto nel ruolo regionale.

Art. 5

(Requisiti per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea)

1. Per l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 4 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) assolvimento dell'obbligo scolastico;
 - b) possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per l'iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti di autovetture e motocarrozze;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- c) possesso del titolo professionale, di cui al decreto del Ministero dei trasporti 5 febbraio 1986 (Composizione e forza minima degli equipaggi delle navi addette alla navigazione sulle vie navigabili interne), per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti;
- d) non aver riportato per uno o più reati, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore ai due anni per reati non colposi;
- e) non aver riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale una o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente non inferiore ad un anno per uno o più reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio nonché per quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di dipendenza);
- f) non aver riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale una o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore ad un anno per uno o più reati puniti a norma dell'articolo 186 del d.lgs. 285/1992;
- g) non aver riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui);
- h) di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dal decreto

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

i) non aver riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale una o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente non inferiore ad un anno per uno o più reati di cui agli articoli 581, 582, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale;

l) assenza negli ultimi tre anni di provvedimenti di revoca di precedenti autorizzazioni o licenze per la conduzione di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea rilasciate nella regione Umbria, ivi incluse quelle rilasciate ai sensi della l.r. 17/1994;

2. Per i casi indicati al comma 1, lettere d), f), g) ed i), il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione. Per i casi indicati al comma 1, lettere e) e h), il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione o una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa ovvero non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di conclusione della pena o delle misure di prevenzione.

Art. 6

(Modalità per l'iscrizione nel ruolo)

1. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame di idoneità da parte della commissione provinciale di cui all'articolo 3. L'aspirante deve presentare alla commissione provinciale apposita domanda nella quale è resa, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), apposita

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dichiarazione di essere in regola con il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 ed è indicato l'eventuale possesso dell'idoneità alla conduzione di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea rilasciata da altre regioni.

2. La Camera di Commercio dell'Umbria comunica agli aventi diritto di cui all'elenco trasmesso dalle commissioni provinciali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), l'avvenuta iscrizione al ruolo.

Art. 7
(Materie d'esame)

1. L'esame di idoneità di cui all'articolo 6 consiste nella soluzione di domande a quiz a risposte multiple sulle seguenti materie:

- a) nozioni di geografia fisica e stradale dell'Umbria e delle regioni limitrofe, nonché toponomastica della regione Umbria;
- b) regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori;
- c) regole per l'accesso alla professione e suo esercizio;
- d) norme per il collaudo, l'immatricolazione, nonché la manutenzione dei veicoli, anche ai fini della tutela dell'ambiente;
- e) disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di circolazione, sicurezza della circolazione, prevenzione degli incidenti;
- f) provvedimenti da prendere in caso di incidenti;
- g) norme comportamentali nei confronti dell'utenza portatrice di handicap.

2. Qualora il candidato, al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 6, sia in possesso dell'idoneità alla conduzione di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea rilasciata da altre regioni, l'esame verte esclusivamente sulle materie di cui alla lettera a) del comma 1.

Art. 8
(Calendario unico regionale degli esami)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Le commissioni provinciali di cui all'articolo 3 sono tenute a concordare un calendario unico regionale degli esami di idoneità di cui all'articolo 6 che assicuri, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l. 21/1992, almeno una sessione di esame in ciascun mese.
2. Entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno, le commissioni provinciali definiscono congiuntamente il calendario degli esami per l'anno successivo.
3. In sede di prima applicazione, le commissioni provinciali costituite ai sensi dell'articolo 3, comma 6, primo periodo, definiscono congiuntamente il calendario degli esami entro trenta giorni dalla loro costituzione.
4. Il calendario concordato a livello regionale sarà reso pubblico entro dieci giorni dalla sua definizione sui siti web istituzionali delle singole province e della Regione.
5. Eventuali modifiche al calendario concordato potranno essere apportate esclusivamente per motivate esigenze organizzative, previa comunicazione e approvazione da parte delle commissioni provinciali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.
6. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto criteri e modalità per la definizione del calendario unico di cui al comma 1.

Art. 9**(Sospensione, revoca e decadenza
dell'autorizzazione e della licenza)**

1. I comuni procedono alla sospensione, alla revoca e alla decadenza delle licenze o autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della l. 21/1992, nei casi e con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11-bis della l. 21/1992, la licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono sospese per i periodi indicati al comma 3 qualora il titolare:
 - a) contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione e di licenza;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- b) sostituisca abusivamente altri nel servizio fuori dai casi previsti all'articolo 10, commi 1 e 2, della l. 21/1992;
 - c) interrompa il servizio senza giustificato motivo;
 - d) non applichi le tariffe in vigore.
3. I comuni procedono alla sospensione della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per la durata di:
- a) un mese alla prima inosservanza;
 - b) due mesi alla seconda inosservanza;
 - c) tre mesi alla terza inosservanza.
4. La licenza e l'autorizzazione sono revocate qualora il titolare, nei confronti del quale siano stati già irrogati tre provvedimenti di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inosservante ricompreso tra quelli indicati al comma 2.
5. L'atto cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato all'interessato entro sessanta giorni dall'accertamento del comportamento inosservante, con termine di trenta giorni per la presentazione di controdeduzioni. Il comune si pronuncia in via definitiva, entro trenta giorni dalla ricezione delle controdeduzioni o decorso inutilmente il termine per la loro presentazione, con provvedimento motivato da notificare all'interessato e alla Camera di Commercio dell'Umbria.
6. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione e della licenza, ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dei relativi provvedimenti, da dichiararsi nei modi e nei tempi di cui al comma 5.

Art. 10**(Sanzioni amministrative per il servizio di taxi)**

1. L'inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi o del suo sostituto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della l. 21/1992, è punita con la sospensione dal

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

servizio di trenta giorni.

2. Per la sospensione di cui al comma 1 provvedono i comuni con il procedimento di cui al comma 5 dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 11 (Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 8, dell'articolo 3 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2026, la spesa annua di euro 5.040,00 alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale.

2. Per gli esercizi 2026 e 2027, la copertura finanziaria della spesa di cui al precedente comma è assicurata mediante utilizzo di pari importo degli stanziamenti previsti alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 12 (Norma transitoria)

1. I ruoli istituiti ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 17/1994 restano efficaci fino alla data di istituzione del ruolo regionale di cui all'articolo 4 della presente legge.

2. I comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti approvati ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 17/1994.

Art. 13 (Abrogazione)

1. La l.r. 17/1994 è abrogata ad eccezione dell'articolo 4, che rimane in vigore fino alla data di costituzione della commissione provinciale di cui all'articolo 3 della presente legge.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 19/11/2025

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL
TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE,
RIQUALIFICAZIONE URBANA,
COORDINAMENTO PNRR
- Gianluca Paggi
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Francesco De Rebotti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 21/11/2025

Assessore Francesco De Rebotti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
